

Quesito n. 1

**In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere se risulta ammessa la partecipazione come RETE DI IMPRESE dotata di personalità giuridica.**

E' consentito, purché siano rispettate le condizioni giuridiche per la costituzione della rete dotata di soggettività giuridica, stabilite al comma 4-*quater* dell'art. 3 del d.l. 10 Febbraio 2009 n. 5 convertito dalla Legge 9 Aprile 2009 n. 33, come modificato dai d.l. 134/2012 e 179/2012.

A tal fine, alla dichiarazione di partecipazione, dovrà essere allegata a) copia autentica del contratto di rete, recante tutti gli elementi stabiliti al n. 3 del comma 4-ter dell'art. 3 del d.l. 5/2009, come modificato da ultimo dall'art. 17 della l. n.154 del 28 luglio 2016, e b) l'attestazione dell'avvenuta iscrizione della rete alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese "*nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede*" (art. 3 comma 4-*quater* , penultimo cpv., d.l. 5/2009 e s.m.i.).

La stessa dichiarazione di partecipazione, così come l'offerta economica, sarà presentata e sottoscritta dall'organo rappresentativo della "rete-soggetto" quale operatore singolo (v. comma 4-ter n.3 lett. e dell'art. 3 citato), con indicazione dei requisiti di capacità tecnico-produttiva ed economico finanziaria previsti imputati cumulativamente alla rete-soggetto, la quale rappresenta una entità giuridica nuova ed autonoma, a tutti gli effetti anche fiscali, rispetto ai singoli componenti che vi partecipano, quale "*ente commerciale diverso dalle società*" ai sensi dell'art. 73 comma 2 del TUIR (v. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 Giugno 2013, par. 2).

I requisiti morali dovranno essere attestati dal soggetto munito del potere di rappresentanza firmatario della dichiarazione di partecipazione e dell'offerta economica, dagli altri eventuali componenti l'"organo" rappresentativo in possesso di poteri di rappresentanza esterna e dall'eventuale "direttore tecnico", se presente (e risultante dal contratto di rete)

Resta inteso che alle singole imprese costituenti la rete-soggetto è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Quesito n. 2

**Nella premessa di cui al capo I dell'avviso viene stimato come importo complessivo presunto € 11.947.699,88 di cui € 1.294626,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ma nella suddivisione del suddetto importo il totale degli oneri di sicurezza risulterebbe di € 1.382.539,61.**

Si riformula il testo corretto al punto interessato (a correzione, per quanto possa occorrere, anche dell'estratto pubblicato sui quotidiani):

**CAPO I – Premessa.**

*Mercitalia Logistics S.p.A. (d'ora innanzi per brevità indicata anche come "MIL"), società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma (Italia), Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 03611161005, capitale sociale Euro 379.806.212,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, intende affidare le attività di cui all'Oggetto cui all'oggetto, per un **importo complessivo presunto di € 11.947.699,88, di cui € 1.294.626,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre IVA prevista per legge. La*

suddivisione del suddetto importo complessivo presunto tra le varie attività sopra descritte è la seguente:

-per le attività di cui al successivo Capo II, punto 1, è stimato in €. **10.134.037,96 (diecimilionicentotrentaquattromilatrentasette/96)** al netto dell'I.V.A., di cui € 1.206.682,79 (unmilione duecentoseimilaseicentoottantadue/79), non soggetti a ribasso d'asta, per oneri della sicurezza.

- per le attività di cui al successivo Capo II, punto 2, è stimato in €. **466.777,17 (quattrocentosessantaseimilasettecentosettantasette/17)** al netto dell'I.V.A., di cui € 20.465,59 (ventimilaquattrocentosessantacinque/59), non soggetti a ribasso d'asta, per oneri della sicurezza.

-per le attività di cui al successivo Capo II, punto 3, è stimato in €. **1.346.884,75 (unmilione trecentoquarantaseimilaottocentoottantaquattro/75)** al netto dell'I.V.A., di cui € 67.477,82 (sessantasettemilaquattrocentosettantasette/82), non soggetti a ribasso d'asta, per oneri della sicurezza

Quesito n. 3

**Al Capo III punto 2. Lettera iii viene richiesto il possesso dell'attestazione SOA nelle seguenti categorie:**

- **OG12 classe minima V**
- **OS20-B classe minima III**
- **OS25 classe minima III**

**Si chiede, dovendo partecipare in Raggruppamento temporaneo di imprese, di specificare gli importi delle singole categorie, al fine di verificare il rispetto delle percentuali minime richieste per legge in Rti orizzontale (10 % mandante e 40 % capogruppo)**

Si conferma quanto disciplinato al Capo III.2 lett. b sottopunto iii, per quanto concerne le classifiche minime delle attestazioni SOA (con le precisazioni, per quanto riguarda i costituenti raggruppamenti di imprese, di cui al Capo III.5 lett iv).

Il requisito delle percentuali minime del fatturato globale riguardano il diverso aspetto della capacità economico-finanziaria dei concorrenti riuniti: v. al riguardo la risposta al successivo Quesito n. 4

Quesito n. 4

**Con riferimento al fatturato globale si chiede se la percentuale di suddivisione tra le imprese dell'Ati per il raggiungimento del requisito deve avere corrispondenza rispetto alle quote di partecipazione all' Ati sulle categorie, es. impresa mandante su categoria OS20 copre il 51% della categoria che corrisponde al 5% sul totale, questa può ricoprire il 5% del fatturato globale o necessariamente deve arrivare a 10%?**

Non sussiste un principio di necessaria corrispondenza tra le quote di qualificazione, le quote di partecipazione al Raggruppamento che saranno indicate nel relativo atto costitutivo e le quote esecutive, fermo restando che, come dovrà essere dichiarato secondo il punto 4 del "Modello di Offerta Economica" sia l'impresa mandataria, che dovrà eseguire la "prestazione principale", sia le imprese mandanti, che eseguiranno le prestazioni secondarie, potranno eseguire le stesse *"entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti"*, quindi non per volumi o importi superiori alle qualificazioni SOA o ANGA di cui ciascuna impresa riunita è in possesso, ed ovviamente fermo restando quanto previsto al Capo III dell'avviso (*"ciascuna impresa componente la cordata dovrà svolgere esclusivamente attività per le quali è in possesso delle relative autorizzazioni ed iscrizioni"*).

Con particolare riferimento alle attestazioni SOA per le categorie specialistiche indicate come "scorporabili", vale quanto stabilito al Capo III, punto 5 lett. iv) penultimo "flag" dell'avviso di selezione. A scanso di equivoci, si chiarisce che non sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo misto (in cui cioè una singola prestazione specifica può essere suddivisa tra più imprese appartenenti al sotto-raggruppamento delle "mandanti" o alle "mandatarie"), per cui la singola mandante che eseguirà la prestazione specialistica di cui alla attestazione SOA indicata nell'avviso dovrà possedere l'intera classifica prevista, viceversa la stessa dovrà necessariamente essere subappaltata ad un'impresa non appartenente al Raggruppamento che invece ne è in possesso.

Il vincolo del 10% a cui fa riferimento il quesito è riferito al diverso requisito aggiuntivo del fatturato globale di cui al Capo III, punto 2, lettera b., sottopunto i dell'avviso, e non riguarda la classifica teorica di cui all'attestazione SOA concessa alla singola impresa riunita e richiesta dall'avviso (l'uno è un requisito di capacità economico-finanziaria, l'altro di capacità tecnico-professionale)

Quesito n. 5

**Per la parte economica si chiede di produrre la Lista delle lavorazioni di cui all'allegato 2bis, ma non si trova tra gli allegati il Computo Metrico Estimativo**

La mancata pubblicazione del computo metrico estimativo è una scelta della società procedente, che ha messo a disposizione con la lista delle lavorazioni i quantitativi a base di progetto. Unitamente è stato fornito sia l'importo complessivo a base di gara che gli oneri della sicurezza relativi alle attività da eseguirsi.

Quesito n. 6

**Con riferimento al requisito di cui al punto 2.b.ii *"fatturato specifico € 3.000.000,00 per attività di analisi, caratterizzazione e trattamento di vagliatura on site compreso il trasporto dei rifiuti e l'avvio degli stessi a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati (v. prestazione secondaria)"*, si chiede conferma che il raggiungimento di tale requisito possa essere soddisfatto frazionando tale importo nel fatturato maturato negli**

**ultimi 3 esercizi (pari ad almeno 1 milione di Euro) dalle singole società costituenti il raggruppamento, con riferimento alla prestazione specifica che ciascuna di esse eseguirà (ed esempio 1 milione di Euro di servizi di vagliatura in capo alla società che eseguirà la vagliatura, 1 milione di euro di servizi di trasporto e smaltimento alla società che si occuperà del trasporto e dello smaltimento rifiuti, etc..)**

Si conferma quanto stabilito al Capo III.5 lett. iii) dell'avviso: *“.....le imprese che eseguiranno le attività ricomprese nella prestazione secondaria dovranno aver maturato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico almeno pari a 1 milione di Euro con riferimento allo svolgimento di attività analoghe a quella oggetto della prestazione o delle prestazioni stesse che ciascuna di esse eseguirà (analisi e caratterizzazione, trattamento di vagliatura on site), compreso il trasporto dei rifiuti e l'avvio degli stessi a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati.”*

Quesito n. 7

**Nel bando di gara sono evidenziate tre prestazioni come specificato nell'oggetto oltre a tre categorie SOA per la suddivisione dei lavori (punto 2.b.iii), chiediamo di specificare per le categorie SOA gli importi.**

v. risposte ai quesiti nn. 3 e 4

Quesito n. 8

**Al punto 2.b.viii è richiesta pluriennale esperienza nella gestione dei rifiuti analoghi, da dimostrare con attestazione dell'esecuzione di almeno 2 contratti negli ultimi 10 anni senza specificare l'importo minimo, possiamo inserire contratti di qualsiasi importo?**

Risposta affermativa (il requisito del fatturato specifico minimo è disciplinato altrove).

Quesito n. 9

**Nel modello di offerta si chiede di valutare le attività di cui alla fase necessaria e fase eventuale mentre nel bando al Capo II si specificano prestazione principale e prestazione secondaria, come devono essere interpretate e valorizzate le fasi e le prestazioni?**

La distinzione tra fase “necessaria” e fase “eventuale”, come emerge chiaramente dall'art. 3 dello “Schema di contratto” allegato all'avviso, è interna all'attività contrattuale di cui all'art. 2 punto 1 dello stesso schema. La distinzione tra “prestazione principale” e “prestazione secondaria” è trasversale alle varie attività possibili oggetto del contratto ed attiene ad aspetti diversi, come chiaramente indicato dall'avviso, ai fini della ripartizione delle capacità all'interno degli eventuali raggruppamenti di operatori economici.

Nel Modello di Offerta Economica (allegato 2 all'avviso) è presente altresì l'indicazione delle voci della “Lista delle lavorazioni” (all. 2-bis) a cui sono da riferirsi le due “fasi” di cui sopra.

Quesito n. 10

**Si chiede conferma che la Mandataria in possesso della qualifica in categoria OG12 possa subappaltare le prestazioni in categoria OS25, per cui nessuna delle Mandanti è in possesso di qualifica.**

**Si chiede inoltre conferma delle necessità di specificare solo la volontà di subappalto per le prestazioni in categoria OS25, senza indicare la terna dei subappaltatori.**

Si conferma

Quesito n.11

**· E' possibile lo smaltimento presso discariche per inerti o impianti di recupero autorizzati per il pietrisco CER 170508 classificato non pericoloso?**

Non saranno accettati impianti di recupero e/o discariche di inerti per le operazioni di smaltimento del pietrisco classificato rifiuto non pericoloso CER 170508 , ma solo discariche autorizzate per rifiuti non pericolosi o pericolosi con cella dedicata in autorizzazione: la ragione di tale esclusione è che il pietrisco non pericoloso del quale si prevede lo smaltimento, nel caso in esame, è solo pietrisco che contiene amianto in quantità inferiore allo 0,1% in peso, ma nello stesso tempo presenta indice di rilascio >0,1.

Il restante pietrisco viene trattato e accumulato in sito.

Quesito n.12

**Al punto 2.b. è richiesta pluriennale esperienza nella gestione dei rifiuti analoghi, possiamo includere anche lavori di scoibentazione con materiali contenenti amianto?**

Non sono ammessi lavori di scoibentazione amianto in quanto non sono prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara.

Per gestione di rifiuti analoghi (per quantità e qualità) si intendono servizi di di rimozione pietrisco ferroviario e/o terreni con amianto friabile e compatto rimossi con piani di lavoro, incapsulando i materiali e successivamente smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in poli di smaltimento localizzati in Italia e/o Estero.

Quesito n. 13

**Si chiede se esiste una prescrizione dell'ente di tutela la (Soprintendenza Archeologia competente, MIBAC) circa le attività da svolgersi inquadrata nella cat. OS25 e, in caso positivo, se possibile acquisirla per le necessarie valutazioni.**

Non ci sono prescrizioni della Soprintendenza

Quesito n. 14

**Si chiede di poter acquisire l'Elenco Prezzi di riferimento o, ancor meglio, il Computo Metrico Estimativo posto a base di gara in base al quale si sarebbe stimata una componente in OS 25 di almeno € 1.033.000 (classifica III richiesta come minimo) e sulla base del quale sono stati formulati gli importi a base di gara per le 3 tipologie di intervento GP, HS e BT.**

Nel computo metrico estimativo non sono state esplicitate in quanto ad oggi non computate le voci dell'assistenza archeologica.

Quesito n. 15

**Si chiede cortesemente di elencare quali sono –nell’ambito della Lista Lavorazioni da voi fornita- le lavorazioni afferenti alla categoria OS25; qualora si tratti della voce a corpo “Assistenza per realizzazione trincee e prelievo o campioni delle aree preventivamente delimitate. Utilizzo di escavatore cingolato e personale a terra” si chiede di specificare quali mezzi, operatori e materiali sono da considerarsi nella valorizzazione di tale attività specialistica: non è chiaro se si tratti di assistere con personale specializzato (Archeologi, manodopera) agli scavi realizzati con altre voci OPPURE se si tratti di realizzare scavi di verifica archeologica con mezzi meccanici e personale specializzato. Nel secondo caso si chiede di conoscere almeno la cubatura complessiva stimata dall’ Ente Appaltante.**

L'assistenza archeologica allo scavo sarà necessaria limitatamente alle attività di scavo dei terreni naturali nelle aree degli Hot Spot, non nell’ambito dei riporti più recenti, né per quanto riguarda il pietrisco ferroviario.

In caso di raggruppamento di imprese, come previsto dall’avviso, le attività di scavo possono essere coperte dalla mandataria con la categoria OG12. In fase di gara, il costituendo raggruppamento potrà dichiarare che in caso si verificano, durante i lavori, situazioni per le quali venga richiesta l'abilitazione alla categoria OS25, si ricorrerà al subappalto delle attività di scavo interessate, con o senza esplicitare il nominativo del subappaltatore (nel caso in cui la predetta qualifica specialistica non sia posseduta da nessuna delle mandanti).

Quesito n. 16

**Nel documento Allegato 4 - Piano di gestione pietrisco, al Paragrafo 4.1 STATO DI FATTO DEI LUOGHI, viene indicato che il cantiere per il disarmo dei binari opererà in modo da mantenere in funzione un binario in attraversamento nell’area del terminal intermodale in progetto. Questo binario, che consente il transito E-O attraverso il terminal, verrà disattivato solo nelle ultime fasi di dismissione del sito.**

**Chiediamo se questo binario potrà essere utilizzato per tutta la durata dei lavori per poter effettuare il trasporto dei rifiuti nella modalità ferroviaria**

Il binario attivo non potrà essere utilizzato per tutta la durata dei lavori per poter effettuare il trasporto dei rifiuti nella modalità ferroviaria né per lo stazionamento dei treni adibiti al carico del materiale. Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori, si rendesse possibile l’utilizzo del binario per le suddette attività lo stesso sarà messo a disposizione a tal fine.

Quesito n. 17

**In merito all’ importo degli Oneri della Sicurezza, che dobbiamo trascrivere nell’ Offerta Economica, chiediamo la conferma che siano i seguenti:**

- Euro 1.206.682,79 riportati nell’ Allegato 7\_4 - PSC gestione pietrisco
- Euro 20.465,59 riportati nell’ Allegato 7\_5 - PSC hot spot
- Euro 67.447,82 riportati nell’ Allegato 7\_6 - PSC terminal

**E che il totale degli stessi ammonti ad € 1.294.596,20**

Le cifre corrette sono:

- **Euro 1.206.682,79** riportati nell' Allegato 7\_4 - PSC gestione pietrisco
- **Euro 20.465,59** riportati nell'Allegato 7\_5 - PSC hot spot
- **Euro 67.477,82** riportati nell' Allegato 7\_6 - PSC terminal

per un totale di **Euro 1.294.626,20**